DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 25/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 165/2011 del 19 dicembre 2011 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2], rettificato dalla GU L 286 del 4.11.2010, pag. 22,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 42ga (decisione 2010/17/CE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto quanto segue:

«42 gb. **32010 R 0036**: Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1), rettificato dalla GU L 286 del 4.11.2010, pag. 22.

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) i termini "modello comunitario" e "modello delle Comunità europee" presenti nel regolamento e nei suoi allegati sono sostituiti da "modello SEE" ogniqualvolta una licenza, un certificato complementare, una copia autenticata dei certificati complementari o un modulo di domanda di licenza di conduzione treni siano rilasciati da uno Stato EFTA;

b) all'allegato I, sezione 3, lettera c), la frase introduttiva è sostituita, relativamente agli Stati EFTA, da quanto segue:

"il segno distintivo dello Stato EFTA che rilascia la licenza, stampato in nero e circondato da un'ellisse nera.";

c) all'allegato I, sezione 3, lettera c), è aggiunto quanto segue:

"N: Norvegia";

d) all'allegato I, sezione 3, lettera d), è aggiunto quanto segue:

"norvegese: FØRERBEVIS";

e) all'allegato I, sezione 6, è aggiunto quanto segue relativamente agli Stati EFTA:

"Il segno distintivo dello Stato EFTA che rilascia la licenza è stampato conformemente alla sezione 3, lettera c), del presente allegato.";

f) nel certificato complementare, nella copia autenticata dei certificati complementari e nel modulo di domanda di licenza di conduzione treni di cui all'allegato II, sezione 4, all'allegato III, sezione 4, e all'allegato IV, sezione 2, il rettangolo contenente 12 stelle è sostituito, relativamente agli Stati EFTA, dal segno distintivo dello Stato EFTA che rilascia il documento, stampato in nero e circondato da un'ellisse nera.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 36/2010 (rettificato dalla GU L 286 del 4.11.2010, pag. 22) nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

[1] GU L 76 del 15.3.2012, pag. 57.
[2] GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE
Il presidente f.f.
Gianluca GRIPPA